

Bruxelles, 4 settembre 2026
(OR. en)

12806/26

DELECT 137
PECHE 327

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6205 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.9.2026 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (<i>Delphinus delphis</i>) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6205 final.

All.: C(2026) 6205 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.9.2026
C(2026) 6205 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.9.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241¹ stabilisce che le misure tecniche debbano contribuire anche all'obiettivo di garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE² e 2009/147/CE³, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tener conto delle specificità regionali delle attività di pesca pertinenti, modificando, integrando, abrogando le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero derogandovi, conformemente all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013⁴.

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 specifica le misure tecniche stabilite a livello regionale per le specie sensibili. Al punto 3, tale allegato impone agli Stati membri di presentare raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili qualora prove scientifiche convalidate evidenzino gli impatti negativi degli attrezzi da pesca su tali specie. Ai punti 2 e 4, tale allegato dispone anche che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e per monitorare e valutare l'efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi dell'allegato stesso.

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1241 prevede che una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, possa i) specificare il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all'allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all'articolo 11; ii) informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate; iii) restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241 riguarda i mammiferi marini o i

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

rettili marini elencati negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e le specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Il delfino comune (*Delphinus delphis*) è una specie rigorosamente protetta ai sensi dell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, che elenca tutti i cetacei come specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Fra il 2017 e il 2023 la mortalità annua stimata dei delfini comuni lungo la costa francese del Golfo di Biscaglia è stata in media di 4 700⁵. Il 66 % delle carcasse di cetacei spiaggiate in Francia presentava inoltre tracce di attrezzi da pesca. Le catture accidentali sono pertanto considerate una minaccia alla conservazione di queste specie.

Il 30 settembre 2024, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione⁶ che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2019/1241. Detto regolamento delegato ha introdotto, fino al 31 dicembre 2025, un periodo fisso di chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio, l'uso obbligatorio di dispositivi acustici di dissuasione per determinati attrezzi al fine di ridurre le catture accidentali di delfino comune e misure di monitoraggio volte a migliorare la conoscenza sulle interazioni tra i cetacei e le attività di pesca nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Il regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione⁷ ha prorogato tali misure fino al 31 dicembre 2026.

Secondo Pelagis, l'osservatorio francese per la conservazione della megafauna marina e degli uccelli marini, il numero totale di spiaggiamenti di delfino comune nel 2024 e nel 2025 è diminuito rispetto al periodo di riferimento (2017-2023)⁵.

Il 12 giugno 2026 il gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La raccomandazione comune propone un regime di chiusura delle attività di pesca in base al quale i comandanti dei pescherecci dell'Unione possono scegliere un periodo di chiusura alternativo di 30 giorni consecutivi tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2027, a condizione di notificarlo alle autorità competenti entro l'8 gennaio 2027. In assenza di tale notifica, dovrebbe applicarsi il periodo di chiusura predefinito dal 22 gennaio al 20 febbraio 2027. Il regime di chiusura delle attività di pesca mira ad aumentare la flessibilità operativa per il settore della pesca, riducendo così gli impatti economici e continuando nel contempo a coprire il periodo in cui il rischio di catture accessorie è elevato; e risponde a una richiesta diretta del settore della pesca di adeguare meglio la chiusura della pesca alle attività di pesca⁸. Nella raccomandazione comune gli Stati membri hanno inoltre proposto la proroga, fino al 31

⁵ Peltier Hélène, Authier Matthieu, Dars Cécile, Wund Sarah, Spitz Jérôme, Pelagis, Università di La Rochelle (2025), "Bilan des mortalités par capture: hiver 2025" (<https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-47155-bilan-pelagis-mortalite-cetaces-golfe-gascogne-2025.pdf>).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2024/3089, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3089/oj).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione, dell'11 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2025/2593, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2593/oj).

⁸ SWWAC(2026). Avis 187 dans le cadre de l'élaboration de la recommandation conjointe relative aux mesures de réduction des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne (<https://cc-sud.eu/wp-content/uploads/2026/05/Avis187-cetaces-0526-FR.pdf>).

dicembre 2027, dell'uso dei dispositivi acustici di dissuasione e delle misure di monitoraggio di cui al regolamento delegato (UE) 2025/2593.

Nella riunione plenaria del 6-10 luglio 2026⁹ il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha esaminato le misure proposte nella raccomandazione comune e ha concluso che la valutazione della precedente raccomandazione comune effettuata durante la riunione plenaria 24-02 è ancora applicabile, vale a dire che le misure proposte dovrebbero contribuire a ridurre le catture accidentali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che tali misure sono meno rigorose di quelle raccomandate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)¹⁰ e ha espresso preoccupazioni in merito all'impatto degli attrezzi e dalle zone esentate della chiusura sulla mortalità dei delfini. Lo CSTEP ha ritenuto anche che una chiusura di due mesi, come raccomandato dal CIEM, consentirebbe una migliore copertura, ma potrebbe avere ripercussioni sociali ed economiche rilevanti. Lo CSTEP ha inoltre concluso che non è possibile prevedere l'effetto della proposta di modifica della chiusura spazio-temporale, in quanto il picco di interazione tra la flotta peschereccia e i delfini è troppo variabile da un anno all'altro. Lo CSTEP ha osservato che l'introduzione di una flessibilità nei tempi di chiusura potrebbe attenuare l'impatto economico sulla flotta peschereccia e promuovere la conformità, e che la notifica tempestiva alle autorità degli Stati membri dei periodi di pesca prescelti è fondamentale per lasciare tempo sufficiente per attuare le misure di controllo necessarie. Lo CSTEP prende infine atto del fatto che l'ampia ricerca condotta negli ultimi anni ha notevolmente migliorato la comprensione dell'ecologia della specie e della sua interazione con l'attività di pesca, anche attraverso una delimitazione spaziale più precisa delle zone ad alto rischio, e che lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema di monitoraggio elettronico sembrano offrire una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per la raccolta di dati affidabili con una copertura notevolmente più ampia.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 22 maggio 2026 il Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali (*South Western Waters Advisory Council*, SWWAC) ha formulato un parere su un progetto quasi definitivo di raccomandazione comune. Nel suo parere lo SWWAC ha raccomandato, tra l'altro, una chiusura flessibile delle attività di pesca in cui i pescatori possano scegliere una chiusura di 30 giorni consecutivi nel periodo ad alto rischio di catture accessorie.

Sia lo SWWAC sia il Consiglio consultivo per gli stock pelagici hanno partecipato in parte alle riunioni tecniche del gruppo ad alto livello sulle acque sudoccidentali.

Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 26 agosto 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura

L'atto delegato modifica le misure di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 fissando un periodo di chiusura della pesca e prorogando l'uso di dispositivi acustici di dissuasione e di misure di monitoraggio fino al 31 dicembre 2027 nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8).

⁹ CSTEP (2026). Relazione sull'82ª riunione plenaria (STECF-PLN-26-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2026, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_pln_26-02.

¹⁰ CIEM (2023). Richiesta dell'UE riguardante misure di mitigazione per ridurre le catture accessorie di delfino comune (*Delphinus delphis*) nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8), <https://doi.org/10.17895/ices.advice.23515176>.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.9.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche relative alle attività di pesca nelle acque dell'Unione. L'allegato XIII del medesimo regolamento stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, specificando le zone e i periodi di limitazione e le restrizioni relative agli attrezzi.
- (2) Tale regolamento prevede, tra l'altro, misure specifiche per ridurre le catture accidentali di delfino comune e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Dette misure comprendono: i) l'uso di dispositivi acustici di dissuasione per tutte le reti da traino pelagiche e le reti a strascico a coppia, ii) la chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio e iii) una serie di misure aggiuntive per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di piccoli cetacei nel giornale di pesca, come anche le registrazioni effettuate coprendo determinate percentuali dello sforzo di pesca tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico, tra cui anche telecamere, a bordo.
- (3) Tali misure specifiche, introdotte nel regolamento (UE) 2019/1241 della Commissione mediante il regolamento delegato (UE) 2024/3089² e prorogate mediante il

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2024/3089 della Commissione, del 30 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2024/3089, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3089/oj).

regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione³, scadranno il 31 dicembre 2026.

- (4) Il 12 giugno 2026 il gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La raccomandazione comune propone un regime di chiusura delle attività di pesca in base al quale i comandanti dei pescherecci dell'Unione possono scegliere un periodo di chiusura alternativo di 30 giorni consecutivi tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2027, a condizione di notificarlo alle autorità competenti entro l'8 gennaio 2027. In assenza di tale notifica, dovrebbe applicarsi il periodo di chiusura predefinito dal 22 gennaio al 20 febbraio 2027. Il regime di chiusura delle attività di pesca mira ad aumentare la flessibilità operativa per il settore della pesca, riducendo così gli impatti economici e continuando nel contempo a coprire il periodo in cui il rischio di catture accessorie è elevato. Nella raccomandazione comune gli Stati membri hanno inoltre proposto la proroga, fino al 31 dicembre 2027, dell'uso dei dispositivi acustici di dissuasione e delle misure di monitoraggio di cui al regolamento delegato (UE) 2025/2593.
- (5) Durante la preparazione della raccomandazione comune, il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali (*South Western Waters Advisory Council*, SWWAC) ha formulato un parere sul progetto quasi definitivo⁴. Nel suo parere lo SWWAC ha raccomandato, tra l'altro, una chiusura flessibile delle attività di pesca in cui i pescatori possano scegliere una chiusura di 30 giorni consecutivi nel periodo ad alto rischio di catture accessorie.
- (6) Nella riunione plenaria del 6-10 luglio 2026⁵ il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha esaminato le misure proposte nella raccomandazione comune e ha concluso che la valutazione della precedente raccomandazione comune effettuata durante la riunione plenaria 24-02 è ancora applicabile, vale a dire che le misure proposte dovrebbero contribuire a ridurre le catture accidentali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che tali misure sono meno rigorose di quelle raccomandate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)⁶ e ha espresso preoccupazioni in merito all'impatto degli attrezzi e delle zone esentate dalla chiusura sulla mortalità dei delfini derivante. Lo CSTEP ha ritenuto anche che una chiusura di due mesi, come raccomandato dal CIEM, consentirebbe una migliore copertura, ma potrebbe avere ripercussioni sociali ed economiche rilevanti. Lo CSTEP ha inoltre concluso che non è possibile prevedere l'effetto della proposta di modifica della chiusura spazio-temporale, in quanto il picco di interazione tra la flotta peschereccia e i delfini è troppo variabile da un anno

³ Regolamento delegato (UE) 2025/2593 della Commissione, dell'11 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (*Delphinus delphis*) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (GU L, 2025/2593, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2593/oj).

⁴ SWWAC(2026). Avis 187 dans le cadre de l'élaboration de la recommandation conjointe relative aux mesures de réduction des captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne (<https://cc-sud.eu/wp-content/uploads/2026/05/Avis187-cetaces-0526-FR.pdf>).

⁵ CSTEP (2026). Relazione sull'82ª riunione plenaria (STECF-PLEN-26-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2026, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_26-02.

⁶ CIEM (2023). Richiesta dell'UE riguardante misure di mitigazione per ridurre le catture accessorie di delfino comune (*Delphinus delphis*) nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8), <https://doi.org/10.17895/ices.advice.23515176>.

all'altro. Lo CSTEP ha osservato che l'introduzione di una flessibilità nei tempi di chiusura potrebbe attenuare l'impatto economico sulla flotta peschereccia e promuovere la conformità, e che la notifica tempestiva alle autorità degli Stati membri dei periodi di pesca prescelti è fondamentale per lasciare tempo sufficiente per attuare le misure di controllo necessarie.

- (7) Lo CSTEP ha infine preso atto del fatto che l'ampia ricerca condotta negli ultimi anni ha notevolmente migliorato la comprensione dell'ecologia della specie e della sua interazione con l'attività di pesca, anche attraverso una delimitazione spaziale più precisa delle zone ad alto rischio. Si osserva altresì che lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di monitoraggio elettronico sembrano offrire una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per la raccolta di dati affidabili con una copertura notevolmente più ampia. Lo CSTEP ha inoltre osservato che i dati disponibili riguardano solo il periodo fino al 2024 e che non è possibile trarre conclusioni definitive per quanto riguarda l'effetto della chiusura. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto esaminare e valutare tutti i dati e le informazioni disponibili più recenti sulle catture accidentali di delfino comune, al fine di prendere in considerazione eventuali adeguamenti della chiusura delle attività di pesca.
- (8) Il 5 agosto 2026, a seguito del parere dello CSTEP, il gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali ha aggiornato la raccomandazione comune per consentire un eventuale riesame delle misure, sulla base di nuovi dati sulle catture accidentali o di nuovi pareri scientifici pertinenti.
- (9) Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 26 agosto 2026.
- (10) La Commissione ritiene che, pur essendo meno rigorose di quelle raccomandate dal CIEM, le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre le catture accidentali di delfino comune nel Golfo di Biscaglia nel 2027.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.
- (12) Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali misure supplementari per la protezione del delfino comune e di altri piccoli cetacei che la Commissione ha la facoltà di adottare a norma del diritto dell'Unione, anche in relazione all'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁷ o per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, ed eventuali misure nazionali più rigorose che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare a tal fine nelle loro acque conformemente ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/1241.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché le misure in vigore scadono il 31 dicembre 2026, il presente

⁷ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2027 al fine di garantire la continuità giuridica.

(14) Per consentire agli operatori e alle autorità di controllo della pesca di pianificare le loro attività e adottare le disposizioni necessarie, i comandanti dei pescherecci dell'Unione dovrebbero notificare tempestivamente il periodo di chiusura prima dell'inizio di tale chiusura.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.9.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN